STUDIO TRINCA ASSOCIATO

STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO
info@studiotrincaassociato.com

Tel. 041/5228854
Tel. 041/2411243
Fax 041/5230112

San Marco, Campo San Bartolomeo 5278
30124 VENEZIA

Rag. LUCIANO TRINCA
Avv. FRANCESCA TRINCA

CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO) - PrestO

DEFINIZIONE	Il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, **prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.**
I LIMITI ALLA STIPULA DEL PrestO	**LIMITI ECONOMICI** **a)** ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro; **b)** ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro. **c)** le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non possono dar luogo a compensi di importo superiore a 2.500 euro. **LIMITE ORARIO DEL PrestO** Vi è un limite di **280 ore** nell'anno civile (in realtà se si rispetta il limite delle 280 ore si supera il limite economico dei 2.500 euro. Quindi: ATTENZIONE **il vero limite orario è di 277 ore**).
CHI PUO' UTILIZZARE IL "PrestO"	Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata.
DIVIETI	**Non possono utilizzare il PrestO:** 1) **i datori di lavoroche hanno** alle proprie dipendenze **più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;** 2) le imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 3) le imprese nell'ambito degli appalti di opere e servizi; In agricoltura è consentito il ricorso al PrestO solo in casi determinati.
ESCLUSIONE	Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia

	in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
VALORE COMPENSO - CONTRIBUZIONE	Il compenso minimo orario è di € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. **L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore**. Il costo voucher per utilizzatore € 12,37 di cui € 9 vanno al prestatore, € 2,97 all'INPS (33%), 0,31 centesimi all'INAIL e 1% come costi di gestione.
DIRITTI DEL PRESTATORE	Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo nelle 24 ore), alle pause (10 minuti di pausa se la prestazione supera le 6 ore) e ai riposi settimanali (2 riposi di 24 ore consecutive in un periodo di 14 giorni) L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto.
SICUREZZA	Le norme sulla sicurezza sul lavoro, previste dal Dlgs 81/2008, si applicano anche ai prestatori di lavoro occasionale. I datori di lavoro, quindi, debbono far loro frequentare i corsi obbligatori in materia di sicurezza (per approfondimenti sul punto vi invitiamo a contattare il Vostro referente per la sicurezza).
ATTIVAZIONE	Utilizzatori e prestatori debbono registrarsi sul sito INPS. La registrazione può essere effettuata per entrambi: - direttamente tramite la piattaforma telematica INPS; - avvalendosi dei servizi di *contact center* I prestatori di lavoro dovranno indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà ad erogare il compenso pattuito.
MODALITA' VERSAMENTO SOMME	L'utilizzatore deve preventivamente versare le somme che andranno a pagare il prestatore tramite la piattaforma telematica INPS **Modalità versamento somme** 1) Versamento a mezzo **modello F24** Modello ELIDE, con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento: CLOC per il PrestO. Attenzione: non è possibile effettuare compensazioni 2) Strumenti di **pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito**, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale)

COMUNICAZIONE	L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo. Il prestatore riceve la contestuale notifica della dichiarazione,effettuata dall'utilizzatore, attraverso SMS o di posta elettronica. Il prestatore, a sua volta, può comunicare all'INPS che non ha effettuato la prestazione oppure che ha effettivamente svolto la prestazione. In quest'ultimo caso (prestatore che conferma di aver lavorato) l'eventuale revoca da parte dell'utilizzatore non ha più valore. **REVOCA:** Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center*, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
SANZIONI	In caso di **superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500** (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) **o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile → il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**. In caso di: - violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi; - ricorso al CPO da parte di utilizzatore con più di 5 dip; - CPO in edilizia o settori affini; - CPO nell'ambito di appalti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione